

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'**  
**ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI con annesso CPA e Comunità Pubblica**  
**BOLOGNA**

---

**DETERMINA A CONTRARRE n. 11 /2022**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" LOTTO 4 (EMILIA ROMAGNA, MARCHE E ABRUZZO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**  
**CIG LOTTO 4: 6522499871**

**IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA**

- Visto il D.Lgs. 81/2008, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Dato atto che, ai sensi della predetta normativa, il datore di lavoro è tenuto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (d'ora in poi RSPP), secondo quanto previsto dagli artt. 17, 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008;
- Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 *"Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico."*
- Visto il DM 18/11/2014, n. 201, Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 3 comma 1 del predetto Regolamento che stabilisce che *"Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008."*;
- Considerato che nel Distretto non risultano presenti dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e che oltretutto, in relazione alla carenza di risorse umane rispetto agli organici previsti, non risulta nemmeno possibile distaccare e formare unità specifiche per tali compiti, assegnando alle stesse mezzi e tempo adeguati, senza considerare, peraltro, l'aggravio assicurativo che di fatto si impone al dipendente per un incarico quale quello di RSPP;
- Ritenuto pertanto di acquisire tale competenza all'esterno, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti pubblici;
- Visto l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 (ricorso alle Convenzioni Consip);
- Visto l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, che prevedono il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora in poi MEPA) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario effettuati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche;
- Preso atto che, la Convenzione Consip per la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 - Lotto 4 - Regioni Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, per cui risultava aggiudicataria IGEAM Group, con sentenza del Consiglio di Stato n. 01074/2020, pubblicata il 12 febbraio 2020, ha perso efficacia;

- Atteso che in ottemperanza alla suddetta Sentenza, Consip, in data 11 febbraio 2021, ha attivato la nuova Convenzione Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. – ed. 4 – Lotto 4 - con RTI COM METODI alla quale tali Pubbliche Amministrazioni potranno aderire;
- Ritenuto pertanto necessario garantire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione generale dell'Amministrazione nonché contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Considerato che il servizio è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- VISTO il CIG della convenzione 6522499871;
- Considerato che il CIG derivato verrà acquisito in fase di Ordinativo di Fornitura;
- Ritenuto, pertanto, considerate le premesse di cui sopra, opportuno procedere all'acquisizione del servizio in oggetto attraverso l'adesione alla nuova Convenzione Consip "Gestione integrata sicurezza ed. 4 - Lotto 4";

#### DETERMINA

- di affidare alla ditta COM METODI via A. Bertani n. 2 Milano, per il periodo **2022-2023-2024**, i Servizi *relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per un importo di €.* **60.804,53 più Iva per complessivi €. 64.880,91**;
- di dare atto che la spesa del presente provvedimento troverà imputazione ai competenti fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 2062 piano gestionale 9 negli Esercizi Finanziari 2022 2023 2024.

Bologna, 20.07.2022

---

**IL DIRETTORE**  
**Alfonso Paggiarino**